

In questo numero:

- **ACCERTAMENTO: COMPONENTI PLURIENNALI E TERMINI DI DECADENZA**
- **DIRITTO SOCIETARIO: INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DI SINDACI ED AMMINISTRATORI NON OPERATIVI**
- **IIDD: TRATTAMENTO FISCALE DELL'<ANAGRAFICA CLIENTI>**
- **IIDD: RIVALUTAZIONE GRATUITA ALBERGHI**
- **CREDITI TRIBUTARI: LA CESSIONE DEL CREDITO INTERROMPE LA PRESCRIZIONE**

ACCERTAMENTO: COMPONENTI PLURIENNALI E TERMINI DI DECADENZA

Finalmente la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta sull'annoso problema dei termini di **decadenza** del potere di **accertamento**, con riferimento a fattispecie che hanno riflesso su una **pluralità di periodi d'imposta** (sentenza n. 8500 del 25.3.2021). Le conclusioni dei giudici sono state che, parlando ad esempio di ammortamenti, l'Agenzia delle Entrate può recuperare a tassazione la quota che ritiene indebitamente dedotta ad ogni anno d'imposta (non prescritto), a prescindere dalle ragioni del recupero, **non dovendo** necessariamente **accertare** l'anno in cui **il bene è entrato in funzione** ed è stato iscritto in bilancio. Il concetto ribadito dalle Sezioni Unite è che **ogni periodo d'imposta è autonomo**, e quindi il fisco non deve necessariamente (dover) accertare l'anno in cui è stata dedotta la prima quota (per poter rettificare anche le successive). Le conclusioni esposte sono valide, oltre che per le quote d'ammortamento, **anche** per le **detrazioni fiscali** ripartibili in più esercizi (recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico, ecc.), **riconoscimento pluriennale di crediti d'imposta** (ad esempio, ricerca e sviluppo), ma anche **perdite d'impresa** deducibili negli esercizi successivi e **riporti a nuovo di crediti d'imposta**.

DIRITTO SOCIETARIO: INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DI SINDACI ED AMMINISTRATORI NON OPERATIVI

Le nuove **Norme di comportamento del Collegio sindacale** di società non quotate prevedono **obblighi informativi a favore del Collegio** da parte degli amministratori che si occupano direttamente della gestione. Anche se l'art. 2381, comma I, del Codice civile prevede che **<adeguate informazioni>** siano trasmesse dal Presidente ai consiglieri privi di delega, rispetto alle questioni previste all'Ordine del Giorno, tale **obbligo** deve essere adempiuto **anche nei confronti del Collegio sindacale**, considerati i suoi compiti di **vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto sociale** in relazione alle **decisioni assunte dagli amministratori**. I sindaci hanno quindi pieno diritto di **disporre in anticipo**, rispetto alle riunioni di Consiglio, della **documentazione di supporto delle decisioni**, dovendo, **in difetto**, far annotare nel verbale dell'adunanza la **carenza di preventiva informazione**. La richiesta di **trasparenza amministrativa** all'interno del Consiglio d'amministrazione è equilibrata dalla norma 3.10, che richiama l'**obbligo assoluto di riservatezza** dei sindaci in merito alle informazioni acquisite in ragione del proprio ufficio, **anche successivamente alla cessazione dell'incarico**.

IIDD: TRATTAMENTO FISCALE DELL'<ANAGRAFICA CLIENTI>

Secondo l'Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 609 del 18.12.2020), l'**anagrafica clienti**, corredata dalle informazioni relative ai **comportamenti** ed alla specifica degli **acquisti effettuati**, costituisce un **immobilizzo immateriale**, assimilato a quelli previsti dall'art. 3, comma II, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972. In ipotesi di **cessione** di tale **<asset>**, quindi, si applicherà l'**IVA** e, sotto l'aspetto delle **imposte dirette**, si realizzerà una **minusvalenza** od una **plusvalenza**, in quest'ultimo caso **frazionabile in cinque esercizi**, qualora se ne possa dimostrare il possesso ultra triennale. La **frazionabilità** ricorre **anche** nel caso in cui l'**<asset>** **non** sia stato **iscritto in bilancio** (fermo restando il possesso triennale), come confermato dalla risoluzione dell'Agenzia n. 9/661 del 10.8.1991 e dalla risposta ad interpello n. 19/2020. In ipotesi di **acquisto**, tale cespite deve essere iscritto in **Stato patrimoniale** nella voce **<B.I.3>**, con conseguente **deducibilità della quota d'ammortamento**, ai sensi dell'art. 103, comma I, del TUIR, in misura non superiore al 50% del costo.

IIDD: RIVALUTAZIONE GRATUITA ALBERGHI

Oltre alla nota **rivalutazione dei beni d'impresa** (D.L. n. 104/2020), che riguarda la generalità delle società ed imprese, resta operativo il D.L. n. 23/2020 che ha introdotto una misura **analogha** e specifica a favore dei soggetti che operano nel **comparto alberghiero**. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello dello scorso 23 marzo, ha fornito precisazioni riguardo a quest'ultimo provvedimento, tra cui la **possibilità** di usufruirne anche da parte di **società di persone ed imprese individuali** e da chi **non svolge direttamente attività alberghiera**, ad esempio perché ha concesso in affitto l'azienda ad un gestore. La norma consente di produrre gli **effetti fiscali gratuitamente** (quindi, senza pagamento dell'imposta sostitutiva) e la rivalutazione **può avvenire** in uno o entrambi gli esercizi **2020 e 2021**. Diversamente dal quanto previsto per la generalità delle imprese, quelle alberghiere **dovranno rivalutare tutti i beni** appartenenti alla **medesima categoria omogenea**. La **riserva di rivalutazione**, anche per le <alberghiere>, **può essere affrancata** col pagamento dell'**imposta sostitutiva del 10%**, e gli **effetti** della rivalutazione si produrranno a decorrere **dall'esercizio stesso nel cui bilancio è eseguita** (quindi, da tale esercizio, si terrà conto del valore rivalutato per il calcolo delle quote di ammortamento e per il *plafond* delle spese di manutenzione). In ipotesi di **cessione** dei beni rivalutati (a titolo oneroso, assegnazione, destinazione a finalità estranee, ecc.) **prima del quarto esercizio** successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, si considera il **valore contabile** del bene prima della rivalutazione.

CREDITI TRIBUTARI: LA CESSIONE DEL CREDITO INTERROMPE LA PRESCRIZIONE

L'atto di **cessione di un credito tributario** ne realizza il trasferimento e la relativa **notifica all'Ufficio debitore** è atto idoneo a determinare l'**interruzione** del decorso del **termine di prescrizione decennale**. E' quanto ha stabilito la Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 505/2021, facendo proprie le conclusioni svolte in anni precedenti da diverse sentenze della Cassazione. Nel caso di specie è stato riconosciuto legittimo il **diritto al rimborso** di un credito tributario. Nelle stessa sentenza si esprime anche un'ulteriore assunto: nel caso di **accertamento giudiziale di un credito, il termine prescrizione decade** dal **passaggio in giudicato della sentenza**, che costituisce il suo titolo giuridico fondante.

*Cogliamo l'occasione per porgere a Tutti Voi
i nostri migliori Auguri di una Felice e Serena Pasqua!!*

Il Prossimo numero di BALDI&PARTNERS News uscirà venerdì 16 aprile 2021

MERCATO FINANZIARIO

| EURIBOR | 01/04/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | CAMBI | 01/04/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | SPREAD | 01/04/21 | 31/12/20 | 31/12/19 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 mesi | (0,54) | (0,54) | (0,38) | Euro - Usd | 1,175 | 1,203 | 1,227 | <i>Btp vs BUND 10 years</i> | 95 | 108 | 159 |
| 6 mesi | (0,52) | (0,52) | (0,32) | Euro - yen | 130,0 | 129,2 | 126,5 | | | | |
| 1 anno | (0,49) | (0,50) | (0,25) | | | | | | | | |

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.